

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII E L'ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" DI CARVICO

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO
E INSERITI NEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE,
LA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI
NONCHÉ IN MATERIA DI INIZIATIVE CONGIUNTE A FAVORE DEL SUCCESSO
FORMATIVO E PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

L'Amministrazione Comunale della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, di seguito chiamata "Comune", legalmente rappresentata dall'Arch. Denni Chiappa – Sindaco

e

l'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi", con sede in via Cavour 9, Carvico, di seguito chiamato Istituto, in persona del suo legale rappresentante Dirigente scolastico pro-tempore Dott. Andrea Quadri

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 5, 9, 33 e 34;
- VISTA la Legge 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali";
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativa alle Scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTI gli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locale";
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia”;
- VISTO l’art. 3 della Convenzione stipulata fra l’Istituto e il Comune in data 17 ottobre 2017 per l’A.S. 2017/18, che dispone che “le parti si riservano di valutare nel prossimo anno scolastico il trasferimento della gestione del Piano di Diritto allo studio dal Comune all’Istituto, previa condivisione delle modalità e delle scadenze di versamento dei finanziamenti del Piano di Diritto allo Studio, di rendicontazione e di remunerazione del personale dell’Istituto per il carico di lavoro aggiuntivo”;
- VISTA la Convenzione stipulata fra l’Istituto e il Comune in data 12 ottobre 2018 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di diritto allo studio;
- VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.134 del 26 gennaio 2015;
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 24 ottobre 2022;

PREMESSO

- che l’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Carvico (di seguito Istituto), comprendente le scuole primarie e secondarie di primo grado di Carvico, Villa d’Adda e Sotto il Monte Giovanni XXIII, ed il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (di seguito Comune) sono impegnati ad individuare congiuntamente gli strumenti e le attività volte a garantire le più ampie possibilità di successo formativo e a implementare gli strumenti comunicativi e organizzativi più efficaci ai fini della regolazione delle concessioni dei locali scolastici e della infrastrutture comunali a favore della comunità;

- che il Piano di Diritto allo Studio costituisce uno strumento centrale per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e della promozione del successo formativo degli studenti;
- che, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, la partecipazione del Comune e delle associazioni e enti del territorio nella promozione di opportunità formative e di supporto didattico al di fuori dell'orario curricolare è coerente con le finalità e gli obiettivi dell'azione formativa dell'Istituto;

CONSIDERATO

- che è interesse comune garantire un'efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico e dei progetti contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- che è interesse delle parti, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, procedere all'armonizzazione della gestione dei Piani di Diritto allo Studio dei tre Comuni afferenti all'Istituto;
- che è interesse comune provvedere all'individuazione delle procedure per la concessione dei locali scolastici per iniziative a favore della comunità, nonché delle modalità di impiego di spazi e infrastrutture comunali per le attività di interesse dell'Istituto;
- che è inoltre interesse delle parti promuovere la collaborazione di enti e associazioni per l'ampliamento delle iniziative di supporto al successo formativo e al contrasto alla dispersione scolastica;

CONVENGONO SU QUANTO DI SEGUITO ARTICOLATO

TITOLO I GESTIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 (Finalità)

Con le norme del presente titolo il Comune e l'Istituto intendono regolare in maniera permanente tra le parti le responsabilità, le competenze, le modalità di gestione e le risorse finanziarie, strumentali e umane relative al Piano di Diritto allo Studio. La presente convenzione, ferma restando tra le parti le reciproche competenze, che derivano dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e della buona amministrazione, nell'interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie.

Art. 2 (Determinazione dei fondi del Piano di Diritto allo Studio)

Il Piano di Diritto allo Studio è approvato dai competenti organi comunali di regola entro il 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento e tempestivamente trasmesso all'Istituto, unitamente all'indicazione analitica degli importi destinati ai singoli capitoli di spesa, specificando le voci relative alla Scuola primaria e secondaria, dettagliate rispetto alla loro finalità, la voce del funzionamento amministrativo-gestionale dell'Istituto e quella relativa alla remunerazione del personale dell'Istituto incaricato della gestione del Piano di Diritto allo Studio.

Art.3

(Modalità di versamento e rendicontazione dei fondi del Piano di Diritto allo Studio)

1. Il Comune si impegna a trasferire all'Istituto l'importo complessivo deliberato del Piano di Diritto allo Studio in due tranches e rispettando i termini di seguito indicati:
 - un acconto pari al 50% del finanziamento del Comune all'Istituto (comprensivo dei fondi del Piano di Diritto allo Studio, della quota per il funzionamento amministrativo e di eventuali altri trasferimenti a favore dell'Istituto) entro la fine di ottobre dell'anno scolastico di riferimento;
 - il saldo della rimanente quota del 50% del finanziamento del finanziamento del Comune all'Istituto (comprensivo dei fondi del Piano di Diritto allo Studio, della quota per il funzionamento amministrativo e di eventuali altri trasferimenti a favore dell'Istituto) entro la fine di aprile dell'anno scolastico di riferimento.
2. La rendicontazione dovrà essere trasmessa a cura dell'Istituto ai competenti uffici comunali entro il 30 luglio dell'anno scolastico di riferimento.
3. La rendicontazione è accompagnata da un prospetto dimostrativo del fabbisogno di beni e servizi delle scuole del Comune, ai fini della successiva determinazione dell'importo del Piano di Diritto allo Studio per il successivo anno scolastico.

Art.4

(Incarichi)

Gli incarichi degli esperti richiesti dai progetti del Piano di Diritto allo Studio saranno gestiti integralmente dall'Istituto, che curerà la fase di selezione, di affidamento dell'incarico, di verifica dell'avvenuta esecuzione della prestazione e di liquidazione dei compensi.

Art.5

(Affidamenti di forniture di beni e servizi)

Le procedure di acquisizione dei beni e dei servizi richiesti dall'attuazione del Piano di Diritto allo Studio (a titolo di esempio: materiale di facile consumo, materiale di primo soccorso, ...) sono affidate all'Istituto nell'ambito delle voci analitiche definite dalla documentazione del Piano di Diritto allo Studio di cui all'art. 1.

Rientrano nell'esclusiva competenza del Comune gli affidamenti degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e delle apparecchiature e dei beni in esso contenuti, ad eccezione dei dispositivi informatici per i quali l'Istituto sia stato autorizzato dal Comune a provvedere in modo autonomo.

Art.6

(Modalità di gestione dei fondi trasferiti all'Istituto)

1. L'Istituto non conferisce incarichi né procede all'affidamento di forniture di beni e servizi prima della data di effettiva erogazione della prima tranche del finanziamento di cui all'art. 3.
2. L'Istituto è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie assegnate dal Comune secondo la ripartizione allegata alla delibera di approvazione del Piano di Diritto allo Studio. L'Istituto è inoltre autorizzato in via generale a utilizzare eventuali economie, derivanti dai singoli capitoli di spesa, per il finanziamento dell'acquisto di beni, servizi e forniture ovvero

per i compensi ad esperti incaricati di progetti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa a favore delle scuole primaria e secondaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

L'Istituto dovrà essere preventivamente autorizzato in forma scritta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune qualora economie di spesa derivanti dal Piano di Diritto allo Studio della scuola primaria dovessero essere impiegate per la scuola secondaria ovvero qualora economie di spesa derivanti dal Piano di Diritto allo Studio della scuola secondaria dovessero essere impiegate per la scuola primaria .

3. Eventuali economie che dovessero risultare dalla rendicontazione saranno detratte dal finanziamento del successivo anno scolastico.
4. Al DSGA dovrà essere riconosciuto un compenso forfettario per le attività di gestione del Piano di Diritto allo studio da determinarsi previo accordo fra le parti.

TITOLO II UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SUPPORTO AGLI STUDENTI E DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Art. 7

(Concessione dei locali scolastici ad associazioni e enti)

La concessione dei locali scolastici per uso temporaneo e precario a terzi rimane regolata dall'art. 38 del Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dal Regolamento d'istituto per l'utilizzo dei locali scolastici per uso temporaneo e precario approvato con delibera del Consiglio d'istituto n.102 del 22 maggio 2017, come modificato con delibera del Consiglio d'istituto n.57 del 27 giugno 2019 (di seguito, Regolamento sulla concessione dei locali scolastici).

Art. 8

(Concessione di locali comunali per attività di interesse dell'Istituto)

La concessione dei locali comunali per attività di interesse dell'Istituto è regolata dalle disposizioni dell'Ente locale.

Art. 9

(Provvedimenti concessori e monitoraggio)

1. In ciascun anno scolastico il Consiglio d'Istituto provvede ad esaminare le richieste di concessione dei locali scolastici ai sensi dell'art. 7. Il provvedimento concessorio emesso dal Dirigente scolastico in esecuzione della delibera del Consiglio d'Istituto è tempestivamente trasmesso al Comune.
2. Il Comune si impegna a monitorare il rispetto durante l'intero periodo della concessione degli obblighi di pulizia e sanificazione a carico dei concessionari, con particolare riferimento agli obblighi derivanti da disposizioni delle competenti autorità sanitarie, ai fini della mitigazione della diffusione della pandemia da COVID-19 o per altre ragioni, e a fornire le informazioni necessarie per il controllo previsto dall'Istituto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sulla concessione dei locali scolastici.
3. Si applica in materia di revoca della concessione l'art. 11 del Regolamento sulla concessione dei locali scolastici.

TITOLO III
INIZIATIVE CONGIUNTE A FAVORE DEL SUCCESSO FORMATIVO E PER IL
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Art.10
(*Finalità*)

1. Nello spirito dei patti educativi di comunità, l'Istituto e il Comune sono impegnati a promuovere e favorire le attività di associazioni e di enti senza scopo di lucro con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica o ampliare l'offerta formativa sul territorio.
2. Il Comune e l'Istituto possono adottare iniziative congiunte, previa approvazione da parte dei competenti organi collegiali dell'Istituto, volte a valorizzare con finalità di orientamento iniziative territoriali di presentazione delle professioni agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.
3. Il Comune può attivare, mediante i propri servizi dedicati al settore della cultura e dell'istruzione e con particolare riferimento ai servizi bibliotecari, percorsi di supporto scolastico in orario extra-curricolare, aperti agli studenti iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Sotto il Monte G.XXIII, utilizzando gli spazi comunali e la biblioteca al fine di organizzare, a titolo di esempio, attività di spazio compiti pomeridiane o nel giorno di sabato.

Art.11
(*Catalogo delle offerte di interesse culturale e sportivo sul territorio*)

Il Comune può redigere, d'intesa con l'Istituto, un elenco delle associazioni e degli enti del territorio promotori di offerte di interesse culturale e sportivo e delle loro iniziative annuali. L'elenco è reso noto ai genitori secondo le modalità decise dal Consiglio d'istituto.

TITOLO IV
REFEZIONE SCOLASTICA

Art.12
(*Scuola primaria*)

1. La refezione scolastica per la scuola primaria, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini verrà garantita a tutti gli aventi diritto con le modalità definite dal Comune.
2. Il servizio di refezione sarà garantito e gestito dal Comune per gli aspetti organizzativi, di fornitura dei pasti e di pulizia e sanificazione dei locali, mentre la sorveglianza sarà affidata al personale docente dell'Istituto.
3. Al Comune competono:
 - la logistica dei locali refettorio;
 - la produzione, preparazione, trasporto e consegna dei pasti;
 - la distribuzione pasti;
 - il riordino, la pulizia e la disinfezione dei locali refettorio e locali annessi;
 - il controllo della corretta somministrazione dei pasti (diete, menu individualizzati etc);
 - il monitoraggio degli alunni che presentano particolari patologie;

- la necessaria e approfondita pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla refezione medesima, dei servizi igienici annessi al suddetto locale nonché dell'area di transito.
- Nel periodo di vigenza delle indicazioni tecniche per l'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2 e delle vigenti normative di contrasto all'emergenza COVID-19, il Comune ne assicura il pieno ed integrale rispetto.
4. All'istituzione competono esclusivamente:
 - la definizione dell'orario scolastico tenendo conto delle turnazioni per la somministrazione dei pasti definiti d'intesa dal Comune e dall'Istituto;
 - l'assistenza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni in refettorio;
 - la prenotazione ed ordinazione giornaliera dei pasti.
 5. Il Comune è tenuto a trasmettere all'Istituto entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) per il servizio mensa.

Art.13
(*Scuola secondaria di primo grado*)

Il servizio mensa è gestito integralmente dal Comune, senza coinvolgimento dell'Istituto.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art.14
(*Durata*)

La presente convenzione avrà durata a decorrere dall'anno scolastico 2022/23 e si rinnova tacitamente salvo che una delle parti comunichi il recesso o la proposta di modifica entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì 27.10.2022.

Per l'Istituto
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

Per il Comune
Il Sindaco
Arch. Denni Chiappa